



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA TARANTO

Largo Arcivescovado n. 17 – 74123 Taranto (TA) – tel. 099/4713601 – fax 099/4718288

e mail: cptaranto@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/taranto

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario marittimo di Taranto, sottoscritto:

- VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “*Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione*”;
- VISTI** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
- VISTO** la legge 25 marzo 1985, n. 106, recante “*Disciplina del volo da diporto o sportivo*” e il relativo regolamento di esecuzione approvato con il d.P.R. 9 luglio 2010, n.133, e, in particolare, il relativo articolo 2, nonché il regolamento ENAC “*Regole dell’Aria*” del 17 novembre 2017, come emendato, relativo al divieto di sorvolo delle spiagge da parte degli apparecchi VDS;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTA** la legge regionale 10 aprile 2015 n. 17 recante “*Disciplina della tutela e dell’uso delle coste*” (Regione Puglia);
- VISTA** la legge regionale 13 novembre 2009 n. 39 recante “*Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa*” (Regione Basilicata);
- VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili in data 1 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11, del 15 gennaio 2022, recante “*Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne*”;
- VISTA** la nota circolare n. 120, Serie I, Titolo Demanio Marittimo prot. n.DEM2A – 1268, in data 24 maggio 2001, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna - in tema di delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza

- VISTA** la nota circolare n.82/022468/I in data 3 aprile 2002, a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTO** il dispaccio n. 31678, del 30 marzo 2006, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in tema di *“Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”*;
- VISTA** la nota circolare n. 34660, in data 07.04.2006, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ad oggetto *“Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”*;
- VISTO** il dispaccio n. 02.01/13413, in data 8 febbraio 2007, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in tema di *“compatibilità tra attività nautiche: disciplina”*;
- VISTO** il dispaccio n. M_TRA 040701, del 03.05.2011, del Comando Generale delle Capitanerie di porto, e, in particolare, il relativo punto 5) in tema di *“uniformità nella disciplina delle attività marittime”*;
- VISTO** il dispaccio n. 26421 in data 26 febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in tema di utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;
- CONSIDERATO** che i litorali del Circondario Marittimo di Taranto sono costituiti in gran parte da coste basse, intervallate da spiagge di diversa estensione, con prospicienti zone di mare con fondali sabbiosi di limitata profondità, e tratti di litorale in gran parte interessati da una scogliera bassa, oltre che da strutture turistico – ricettive site su proprietà privata immediatamente al confine con il demanio marittimo, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare;
- VISTE** le vigenti direttive del Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modifiche ed integrazioni;
- TENUTO CONTO** degli esiti della riunione di coordinamento in data 27 marzo 2023, con i rappresentanti della Regione Puglia, della Regione Basilicata, nonché della generalità dei Comuni costieri del Circondario Marittimo;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Taranto;
- RITENUTO OPPORTUNO** modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle alle specifiche esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni nonché quelle scaturenti dall’esperienza maturata nel settore;



- VISTA** la nota n. 116208/24 AE, in data 22 giugno 2020, con cui l'ufficio demanio marittimo della Regione Basilicata partecipava la propria adesione alle disposizioni emanate dalla Regione Puglia in materia di presidi sanitari di primo soccorso, previsti per le strutture balneari insistenti lungo il litorale di competenza del Circondario marittimo in intestazione, anche per il litorale di giurisdizione;
- RITENUTO** necessario, altresì, aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando e armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;
- VISTA** l'Ordinanza regionale datata 11.05.2023 della Regione Puglia, emanata con atto dirigenziale n. 168 del 11.05.2023, per disciplinare l'uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale pugliese;
- VISTA** l'ordinanza regionale datata 28 marzo 2022 della Regione Basilicata, emanata con atto dirigenziale n. 3/2022, per disciplinare l'uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale lucano;
- VISTA** la propria ordinanza n. 241, in data 22 maggio 2017, recante approvazione del "*Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Taranto*";
- VISTA** la propria ordinanza n. 151, in data 26 aprile 2018, disciplinante - in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8, della legge 8 luglio 2003 n. 172 - i limiti di navigazione nell'ambito della giurisdizione del Compartimento marittimo di Taranto, ricomprendente i litorali delle province di Taranto e Matera;

ORDINA

Articolo 1 Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e trova applicazione nell'ambito del Circondario marittimo di Taranto compreso tra il Comune di Nova Siri (MT) incluso e Punta Prosciutto nel Comune di Manduria (TA).
2. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare, nonché gli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari sono stabilite con provvedimento della Regione Puglia e della Regione Basilicata.
3. Ai provvedimenti di cui al precedente capoverso si fa ogni espresso ed integrale rinvio per la disciplina e le prescrizioni sulla gestione delle aree demaniali marittime oltre che per ogni più ampio riferimento relativo all'uso delle spiagge e alle specifiche norme relative alle strutture balneari, dettate nei confronti dei titolari di strutture balneari e/o attività similari e dei Comuni costieri, per i tratti destinati alla libera fruizione.
4. E' fatto obbligo ai titolari di strutture balneari e/o attività similari, nonché ai Comuni costieri per i tratti di arenile/costa destinati alla libera fruizione:
 - di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e



riprodotti in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse;

- di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utente e la pronta rimozione della fonte di pericolo;
- di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente ordinanza di sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o resi, comunque, illeggibili.

Articolo 2

Zone di mare riservate alla balneazione ed obblighi di segnalazioni

1. Nei giorni e negli orari determinati, rispettivamente, dall'ordinanza della Regione Puglia n. in data e dall'ordinanza della Regione Basilicata n. in data, in premessa citate, **le zone di mare fino ad una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare**, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, **sono riservate alla balneazione**.
2. I titolari delle strutture balneari e/o attività simili per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione ovvero le civiche Amministrazioni rivierasche per le zone di spiaggia libera, hanno l'obbligo di collocare (e di rimuovere al termine del periodo di cui al comma 1) per tutto il fronte mare di competenza, appositi **gavitelli di colore rosso o arancione** saldamente ancorati sul fondo, posti ad una distanza di **20 metri (venti)** uno dall'altro posizionati parallelamente alla linea di costa, indicanti il limite della zona riservata alla balneazione.

Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi. I titolari/gestori delle strutture balneari e/o attività simili devono puntualmente monitorare i segnalamenti in parola, provvedendo in caso di spostamento, ovvero perdita per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento. Analogo obbligo è posto a carico delle civiche Amministrazioni comunali costiere per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere.

Nel caso in cui le citate Amministrazioni comunali non provvedano alla delimitazione con gavitelli della zona di mare riservata alla balneazione devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE – (metri 200 o 100 dalla costa) – NON SEGNALATO”

3. I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché i Comuni rivieraschi, nelle spiagge libere/zone costiere rocciose, devono segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto *“limite acque sicure”*).
4. Il limite di tali acque sicure, mt. 1,30 di profondità, deve essere segnalato mediante l'apposizione di **galleggianti di colore bianco**, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 15 (quindici), le cui estremità sono ancorate al



fondo, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia. Negli specchi acquei antistanti le spiagge libere/zone costiere rocciose, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi (il numero di gavitelli non dovrà essere comunque inferiore a **3 (tre)**).

5. Qualora, per cause di forza maggiore, si verifichi la mancanza della prevista cartellonistica monitoria e fino al completo ripristino della stessa, ovvero in caso di impossibilità a provvedere al posizionamento dei sistemi di segnalazione di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5, i concessionari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione e le Amministrazioni Comunali rivierasche, ciascuno per i tratti di spiaggia di rispettiva competenza, hanno l'obbligo di apporre sulle spiagge medesime – in posizione e grandezza tale da renderla ben visibile ai relativi utenti – adeguata segnaletica redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante, a seconda dei casi, la seguente dicitura:

ATTENZIONE

LIMITE ACQUE SICURE (metri -1,30) – NON SEGNALATO

Sono esentati da tale obbligo i titolari di strutture balneari qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia.

6. A tutela della propria incolumità, i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale con lunghezza non superiore a metri **3 (tre)**. Chiunque effettui balneazione da unità da diporto potrà issare, quale segnalamento, la prevista bandiera rossa con una striscia bianca.
7. Nelle zone di mare riservate alla balneazione è **vietato**:
- navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale, comprese quelle propulse con dispositivo "*freewheeling*", windsurf, kite-surf e moto d'acqua nonché natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, surf a remi (detti *SUP – stand up paddle*), pedalò e simili;
 - caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi), eccetto quando necessario per il decollo o l'atterraggio e per i mezzi di soccorso o di polizia e quelli destinati alla lotta antincendio;
 - esercitare la pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa. È consentita la sola pesca con canna fissa da terra, da praticare in assenza di bagnanti, in luogo isolato (non sul fronte di concessioni demaniali) ed in ottime condizioni di visibilità.
8. Sono esclusi dai divieti di cui al precedente comma le unità appartenenti alla Guardia Costiera e alle Forze di Polizia/Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di Istituto, quelle adibite al salvataggio nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità, da eseguirsi in aderenza al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e del decreto ministeriale 30 marzo 2010, e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO" ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 20 metri dai mezzi impegnati



nelle operazioni di campionamento. Tutte le unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito.

9. Le zone di mare riservate ai bagnanti possono essere attraversate da unità in navigazione a motore, a vela e a remi utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio, per il solo raggiungimento del posto di ormeggio presso gli specchi acquei in cui ciò sia consentito e/o presso pontili, purché a lento moto (velocità minima di manovra).
10. Chiunque intenda tuffarsi nelle zone di mare riservate alla balneazione, avrà cura di verificare, preliminarmente, l'assenza di eventuali ostacoli e/o impedimenti costituenti potenziale pericolo.

Articolo 3 **Zone di mare vietate alla balneazione**

1. È vietata la balneazione:
 - nei porti;
 - nel raggio di 150 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
 - entro **metri 100** dalle scogliere frangiflutti in costruzione/in corso di sistemazione;
 - fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per un raggio di **metri 200**;
 - per un raggio di **metri 200** dalle navi alla fonda in rada;
 - all'interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
 - sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;
 - alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
 - nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
 - in prossimità delle scogliere frangiflutti e delle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa;
 - in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;
 - nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità comunale, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, redatti in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, posizionati a cura dei Comuni;
 - nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell'Autorità marittima.
2. È permanentemente interdetta la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

Articolo 4 **Corridoi di lancio – disciplina della navigazione all'interno degli stessi**

1. Tutte le unità navali a motore, a vela, a remi e a propulsione mista per raggiungere le spiagge o le scogliere, ovvero i limiti esterni della zona di mare riservata alla balneazione, devono, utilizzare i corridoi di lancio.
2. Le caratteristiche e le modalità di utilizzo dei corridoi di lancio sono disciplinati dall'ordinanza n. 241, in data 22 maggio 2017 (*“Regolamento sulla Disciplina del*



Diporto Nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Taranto”), di cui trascrive di seguito relativo stralcio: “*omissis*”

CAPO III - CORRIDOIO DI LANCIO

Articolo 5 - Caratteristiche tecniche.

1. I corridoi di lancio o atterraggio, prospicienti ad arenili in concessione ovvero liberi, possono essere installati previo provvedimento dell'Autorità competente. I predetti corridoi hanno le seguenti caratteristiche minime:
 - a) ampiezza minima di metri dieci. Tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione stessa. Ove previsto dal titolo concessorio rilasciato dagli enti locali, sono consentiti, in relazione alla tipologia di unità in transito, corridoi di minori dimensioni;
 - b) profondità equivalente alla zona di mare prioritariamente riservata alla balneazione;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione (collegati con sagola tarozzata) distanziati a intervalli di metri venti;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine rifrangenti di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) i due gavitelli delimitanti l'imboccatura a mare dovranno riportare la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO NATANTI E IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.
2. Il titolare del provvedimento amministrativo è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.
3. Il requisito di cui al punto a) del precedente comma 1 può essere derogato in presenza di particolari condizioni, dall'Autorità competente al rilascio del relativo provvedimento.

Articolo 6 - Norme di comportamento.

1. All'interno dei corridoi è vietato l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità nonché la balneazione. Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio di unità anche se all'esterno.
2. Si rimanda ai successivi Capi la disciplina dei comportamenti da tenere, nel corridoio di lancio, da parte del conduttore delle tipologie di unità da diporto ovvero del praticante le attività ludico - diportistiche disciplinate dal presente regolamento.



Articolo 5

Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio, presso strutture balneari e spiagge/scogliere libere.

1. I titolari delle strutture balneari nel periodo di apertura obbligatoria indicato **al primo comma dell'art. 6 dell'ordinanza balneare della Regione Puglia (dal primo sabato del mese di giugno alla prima domenica del mese di settembre)** e all'art. 1 comma 1 dell'ordinanza balneare della Regione Basilicata (dal 1° aprile al 31 ottobre) devono assicurare il servizio di salvamento secondo le modalità indicate nel presente articolo e ai successivi articoli.

Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture balneari insistenti su proprietà privata immediatamente confinanti con il demanio marittimo.

2. Qualora una struttura balneare intendesse operare anche nel periodo non compreso in quello di apertura obbligatoria di cui al precedente comma dovrà assicurare il servizio di salvataggio nelle sole giornate di sabato e festivi.

Durante le restanti giornate del predetto periodo avrà comunque l'obbligo di:

- issare una **bandiera rossa** su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza;

posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, **apposita cartellonistica** in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO”

- richiamare l'attenzione dei bagnanti in ordine alla mancata predisposizione del servizio di salvamento, in particolare i soggetti di cui sopra dovranno provvedere all'emissione di avviso sonoro recante la medesima dicitura riportata nella cartellonistica, attraverso impianto di diffusione ovvero megafono, in un intervallo di tempo non superiore ai 30 minuti.

Qualora i Comuni costieri, territorialmente competenti, non attivino, nelle spiagge e scogliere libere, il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti devono, tempestivamente, provvedere ad informare la locale Autorità marittima. I predetti Comuni provvedono ad apporre, in corrispondenza delle spiagge e scogliere libere e dei relativi punti di accesso, la medesima segnaletica su indicata, ben visibile agli utenti redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

3. I Comuni competenti devono altresì garantire il costante controllo in ordine alla permanenza in loco dell'anzidetta segnaletica, provvedendo, se del caso, all'immediato ripristino della stessa.

Inoltre si rammenta che il servizio di salvamento deve essere assicurato con almeno una postazione di salvataggio, completa di natante a remi e relativi presidi di sicurezza come indicati al successivo comma 4 del presente articolo, anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio attrezzature balneari e da strutture dedicate alla balneazione che insistono su area privata. I soggetti che eseguono dette attività, nel comunicare all'Amministrazione Comunale e all'Autorità Marittima competente la S.C.I.A., dovranno indicare l'ubicazione della postazione. L'ente comunale, in ragione

degli obblighi di istituire il servizio di salvamento nelle spiagge libere discendente dalla presente ordinanza, ha facoltà di raccordare le postazioni suddette in un unico piano collettivo (secondo quanto disposto dall'art. 6 della presente Ordinanza), ciò al fine di implementare il servizio di salvataggio nelle spiagge libere.

4. Il servizio di assistenza e salvataggio deve comprendere:
- almeno un assistente bagnanti/bagnino di salvataggio, abilitato da una Società/Federazione riconosciuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, munito di specifico brevetto in corso di validità e rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni, **ogni 80 metri di fronte mare e/o multipli**. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da assicurare una costante ed attenta vigilanza su almeno tutto lo specchio acqueo di competenza.
 - una postazione di salvataggio, per ogni assistente abilitato, **sopraelevata di almeno metri 1,60** (e non superiore ai metri 2,00) dal piano di spiaggia, anche tipo torretta di avvistamento. La stessa dovrà essere collocata nel punto mediano del fronte mare di competenza, davanti o in linea alla prima fila di ombrelloni, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti e dotata di:
 - un binocolo;
 - un paio di pinne di misura idonea, quale dotazione individuale;
 - un fischietto professionale;
 - una maschera e snorkel, di misura idonea, quale dotazione individuale;
 - 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. baywatch); tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;
 - un pennone posto in posizione ben visibile con le bandiere bianca, rossa e gialla;
 - un megafono;
 - due salvagenti anulari, posizionati ai lati estremi della zona di competenza presso il lido del mare, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recanti il nome della struttura balneare cui appartengono;
 - un'unità a remi idonea al servizio salvataggio tipo moscone o pattino, recante, su entrambi i lati la scritta "**SALVATAGGIO**". La stessa deve essere dotata di scalmiere, remi, un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno **25 metri**. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve sempre essere mantenuta efficiente e pronta per l'impiego.

Si rammenta che la fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all'attività di salvamento, deve essere lasciata obbligatoriamente libera.

Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di salvataggio, conforme alla vigente normativa, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla presente ordinanza.

5. In affiancamento, ma non in sostituzione dell'unità di cui sopra, è consentito l'impiego di una tavola tipo "S.U.P. (Stand Up Paddle) - Rescue".

Tale mezzo deve:

- essere in possesso di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;



- essere utilizzato solo ed esclusivamente da personale che in possesso del brevetto di assistente bagnanti;
- essere posizionato nelle adiacenze della postazione di salvataggio eventualmente accanto all'unità di salvataggio obbligatoria;
- essere di colore rosso e recante, ben visibile, la scritta bianca "SALVATAGGIO" o "RESCUE", deve essere dotato di apposito remo. Inoltre deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia pronto all'uso cui è destinato;
- il conduttore presente a bordo deve obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato indipendentemente dalla distanza dalla costa.

L'utilizzo di predetta unità viene comunque rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti.

6. Qualora i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari ovvero i Comuni rivieraschi, in aggiunta al battello di cui al precedente comma, intendano posizionare, presso la postazione di salvataggio, una **moto d'acqua**, devono darne obbligatoriamente preventiva comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio, osservando, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- la moto d'acqua, del tipo a tre posti, deve essere di colore rosso e recare, su entrambi i lati, la scritta "SALVATAGGIO";
- la moto d'acqua deve essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di assistenza e salvataggio;
- il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di patente nautica che lo abiliti al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore, entro dodici miglia dalla costa;
- oltre al conduttore, munito di patente nautica, dovrà essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;
- durante l'uscita in mare, conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare idonea cintura di salvataggio e casco protettivo, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: pinne, coltello, cima di traino con moschettoni, stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio di comunicazione VHF marino; acceleratore a ritorno automatico nonché adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
- la moto d'acqua dovrà inoltre essere munita un *rescue-can/baywatch* o rescue tube;
- sull'arenile è vietato effettuare operazioni di rifornimento carburante o manutenzione del mezzo.

È rimessa alla valutazione del concessionario/gestore la possibilità di integrare l'equipaggiamento del predetto mezzo nautico con ogni ulteriore dotazione ritenuta opportuna e/o necessaria per agevolare l'espletamento in sicurezza delle operazioni di salvataggio e garantire, al contempo, un maggior livello di salvaguardia dell'incolumità del conduttore e dell'operatore.

Resta comunque fermo l'obbligo per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari di assicurare il servizio di assistenza e salvataggio, secondo quanto stabilito

dal presente articolo, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione allo stesso il cui uso è, comunque, rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali, a titolo d'esempio, condizioni meteo – marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

Articolo 6

Piani collettivi di salvataggio

1. Fermo restando quanto disciplinato e previsto al precedente articolo, qualora due o più stabilimenti balneari attigui aventi lo spazio destinato alla balneazione visibile, senza ostacolo alcuno, da qualsiasi punto di osservazione del medesimo fronte mare, i titolari/gestori degli stessi hanno facoltà di organizzare un servizio di salvataggio in forma collettiva. Medesima prescrizione vale anche ove in zona contigua ad uno stabilimento, vi siano tratti di spiaggia liberi, gestiti da Amministrazioni comunali.
2. I titolari/gestori di strutture balneari, su litorali aventi i requisiti di cui al precedente punto, che intendano organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva/associata devono elaborare un **“Piano collettivo”** sottoscritto da tutti i titolari degli stabilimenti balneari cui il piano si riferisce.
3. Il **“Piano collettivo”** dove riportare:
 - l'indicazione puntuale degli stabilimenti balneari tra i quali sia condiviso il servizio di salvataggio con relativa idonea planimetria al fine di individuare in maniera inequivoca il tratto di arenile interessato;
 - il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio ed il suo rappresentante in loco (sull'arenile) dei quali dovranno essere fornite le generalità complete e le relative utenze telefoniche mobili per una puntuale reperibilità e rintracciabilità nell'arco temporale degli orari di apertura al pubblico dello stabilimento balneare;
 - l'elenco nominativo, con relativa indicazione dei brevetti, dei bagnini addetti al salvamento con i pertinenti turni di servizio e le relative utenze telefoniche;
 - l'ubicazione della postazione di salvataggio;
 - l'elenco delle dotazioni di sicurezza, le caratteristiche della o delle unità addette al servizio di salvataggio e la loro dislocazione, nonché, da ultimo, i locali adibiti a primo soccorso per ciascun stabilimento balneare.
4. Il piano collettivo dovrà essere comunicato alla Capitaneria di porto di Taranto entro e non oltre **15 (quindici)** giorni antecedenti alla sua attivazione, per il necessario preventivo vaglio e successiva approvazione. L'Autorità marittima si riserva di richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del **“Piano collettivo”** pervenuto laddove ritenuto insufficiente o non confacente con i profili di sicurezza presupposti dalla presente ordinanza. È comunque fatto obbligo ai singoli concessionari di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.
5. Nel caso in cui, nello specchio acqueo di competenza delle strutture balneari e/o attività similari siano posizionate **strutture di giochi acquatici**, per le quali è prevista

specifica autorizzazione/concessione dell'Ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari. Dell'attivazione del servizio aggiunto di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio.

Articolo 7

Ulteriori disposizioni per gli stabilimenti balneari

1. Le strutture balneari e/o attività simili devono essere dotati di:

- tabella, esposta in modo e in un luogo ben visibile, riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
- tabella plurilingue, esposta in modo e luogo ben visibile, recante il significato delle bandiere esposte:
 - **BANDIERA BIANCA:** segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è operativo e che le condizioni meteo sono idonee per la balneazione e l'impiego dei natanti;
 - **BANDIERA ROSSA:** indicante balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine o la temporanea assenza per cause di forza maggiore dell'assistente bagnanti. In quest'ultimo caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e in capo al titolare della struttura balneare incombe l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio;
 - **BANDIERA GIALLA:** indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento;
- presso ogni singolo stabilimento balneare devono essere presenti anche un megafono o un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare;
- idonei mezzi e dotazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- un locale idoneo dove poter effettuare il primo soccorso sanitario, all'interno del quale, ferme restando gli ulteriori dispositivi e le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità sanitarie, devono essere tenute, pronte all'uso, le dotazioni prescritte nell'ordinanza balneare 2023 emanata dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata.

Il materiale sopra elencato dovrà essere collocato, per l'immediato utilizzo, in locale idoneo, rapidamente raggiungibile, adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica. Per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili provvisti esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale può essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all'interno della struttura e, a tal fine, ritenuto il più idoneo.

2. I concessionari di stabilimenti balneari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione dovranno segnalare la presenza, anche sospetta, di **ordigni, ostacoli subacquei** e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità, informando la locale Autorità Marittima.
3. Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti, si raccomanda agli stessi



concessionari/titolari di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli, quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca o dal moto ondoso.

4. I concessionari di stabilimenti balneari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione possono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso un'attività di autoverifica da effettuarsi secondo la **check list** in "**Allegato 1**" alla presente ordinanza. Predetta check list dovrà essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle Autorità preposte al controllo. Tale guida costituisce un ausilio per il concessionario sulla verifica della sussistenza di alcune misure di sicurezza e non è da intendersi esaustiva di tutte le disposizioni in vigore.

Articolo 8

Obblighi per l'assistente bagnante

1. Il bagnino di salvataggio adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 359, comma 2 c.p., e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente ordinanza. Inoltre, deve:
 - indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO";
 - essere dotato di un fischiello di tipo professionale idoneo ad emettere il suono anche a contatto con l'acqua;
 - stazionare nella postazione di salvataggio o sulla battigia, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
 - svolgere l'attività stazionando il più possibile, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti, a bordo solo del battello di salvataggio a remi e navigando lungo la zona riservata alla balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
 - assicurare la costante presenza e non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con un altro operatore abilitato al servizio;
 - tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente all'Autorità marittima, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente dovesse verificarsi a mare e/o sugli arenili, provvedendo alla compilazione della scheda in "**Allegato 2**";
 - prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata;
 - portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, qualora lo stato del mare sia pericoloso, ovvero sussistano altre condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione;
 - intervenire, prestando la propria assistenza, in caso di pericolo di annegamento per i bagnanti, di propria iniziativa, su richiesta del bagnante in difficoltà ovvero a seguito di segnalazione comunque pervenuta;

- valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l'eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;
- segnalare con immediatezza al concessionario ovvero direttamente all'Autorità marittima eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
- segnalare con immediatezza al concessionario ovvero direttamente all'Autorità marittima eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione;
- conosca l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso (di cui al precedente articolo 6), conservato nelle strutture balneari;
- mantenere in ogni circostanza un contegno appropriato all'incarico espletato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento.

Articolo 9 Prescrizioni particolari

1. Per la disciplina delle attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'**ordinanza n°241 del 22 maggio 2017** della Capitaneria di Porto di Taranto: "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Taranto", consultabile alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/taranto.
2. Nella zona di mare riservata alla balneazione il transito di unità navali è disciplinato con **ordinanza n°151 del 26 aprile 2018** della Capitaneria di Porto di Taranto: "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione", in premessa citata, che si riporta in stralcio in calce al presente provvedimento di cui è parte integrante.
3. Si rammenta inoltre che i titolari di strutture balneari devono porre in massimo risalto il **NUMERO BLU 1530** per le emergenze in mare. Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile. Attesa l'importanza del servizio, i titolari devono sensibilizzare i propri bagnanti a servirsi di tale numero solo per la segnalazione di effettive emergenze, così da non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti. Gli stessi hanno inoltre l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o alla Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei.

Articolo 10 Disposizioni finali

La presente ordinanza, che abroga e sostituisce l'ordinanza n. 231 in data 05.05.2022, deve essere esposta, a cura dei titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili, in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare ed entra in vigore nel primo giorno di affissione della stessa all'albo di quest'Ufficio.

La relativa pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo degli uffici marittimi del Circondario marittimo di Taranto e dei Comuni rivieraschi, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/taranto.



I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione;
- degli artt. 53 e 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
- degli artt. 650, 673 del codice penale.

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Rosario MEO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza

Ordinanza n. 151/2018 del Capo del Compartimento Marittimo di Taranto
“Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette allanavigazione”

...omissis...

Articolo 1
(Divieto di navigazione in prossimità della costa)

Durante la “stagione balneare”, così come definita dalla Regione Puglia con propria Ordinanza Balneare, nell’ambito del Compartimento Marittimo di Taranto, la fascia di mare sino a 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è interdetta alla navigazione a motore alle unità navali in genere, compresi i “natanti da spiaggia” (piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini), nonché all’ormeggio/stazionamento ed ancoraggio delle suddette unità navali, ad eccezione di quelle appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare i campionamenti delle acque.

Articolo 2
(Istituzione della fascia di rispetto)

L’attraversamento da parte delle unità a motore e/o vela della fascia di ulteriori metri 50 da quella innanzi detta, interdetta alla navigazione (200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco), è consentito solo a lento moto, con rotta perpendicolare, se finalizzato a raggiungere la costa.

Articolo 3
(Corridoi di lancio/atterraggio)

L’attraversamento delle unità a motore e/o a vela (compresi i piccoli natanti da spiaggia sopra richiamati) nella fascia di mare come definita nell’Art. 1, è consentito esclusivamente all’interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.

Articolo 4
(Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione)

Fermi restando i divieti di navigazione di cui all’articoli 1, durante la stagione balneare su indicata, le unità navali a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 200 metri (per le spiagge e scogliere basse) ed i 100 metri (per le scogliere a picco) ed i 1000 (mille) metri dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

Articolo 5 (Disposizioni finali)


1. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno di affissione all’Albo di questo Ufficio.
2. Norme più restrittive dei limiti imposti dalla presente Ordinanza, potranno essere stabilite in relazione a particolari situazioni di livello locale suscettibili di regolamentazione speciale, da parte del Capo di Circondario Marittimo.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni di categoria/Sodalizi nautici interessati e con l'affissione all'Albo di questa Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi da essa dipendenti, con l'inclusione nel sito internet istituzionale www.taranto.guardiacostiera.gov.it alla sezione "Ordinanze", ove è possibile visualizzare e scaricare il presente provvedimento.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diverso illecito e/o reato, saranno puniti ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e/o dell’articolo 1231 del Codice della Navigazione.
5. La presente Ordinanza sostituisce ed abroga ogni precedente provvedimento con essa incompatibile. -

...omissis...



RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

RECAPITI TELEFONICI⁽¹⁾	
NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE (H24)	
<p>LE CHIAMATE AL NUMERO BLU EFFETTUATE DA TELEFONO CELLULARE SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA A ROMA CHE PROVVEDE AL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI SOCCORSO PIÙ VICINO. PERTANTO È IMPORTANTESPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTÀ PIÙ VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO. LA CHIAMATA È GRATUITA PER L'UTENTE.</p>	
CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO	099-4713611
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI MARUGGIO	099-9716535
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI POLICORO	0835-972926
EMERGENZA SANITARIA	118
POLIZIA LOCALE DI TARANTO	099-7323204
POLIZIA LOCALE DI MARUGGIO	099-675254
POLIZIA LOCALE DI POLICORO	0835-980876 0835- 985422
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
GUARDIA DI FINANZA	117
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	115
OSPEDALE CIVILE SS. ANNUNZIATA	099-4585111 (C.no) 099-4585425 (P.S.)
OSPEDALE SAN GIUSEPPE MOSCATI	099-4585028 (P.S.)
GUARDIA MEDICA MARUGGIO	099-675458
OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II POLICORO	0835-9861 (P.S.)
OSPEDALE MANDURIA	099-800111 (C.no) 099-800300 (P.S.)
OSPEDALE MILITARE MARITTIMO GIULIO VENTICINQUE CAMERA IPERBARICA	099-7750286 099-7750210 099-7750208 099-7750274
OSPEDALE MILITARE MARITTIMO GIULIO VENTICINQUE PRONTO SOCCORSO	099-7750205
CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO	099-4713611
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI MARUGGIO	099-9716535
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI POLICORO	0835-972926
EMERGENZA SANITARIA	118
POLIZIA LOCALE DI TARANTO	099-7323204
POLIZIA LOCALE DI MARUGGIO	099-675254

Note:(1) I recapiti telefonici possono subire variazioni nel tempo



‘NUMERO BLU’ PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza